

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo
in caso di infortunio alle casalinghe

ONOREVOLI SENATORI. - Presentiamo oggi al Senato questo disegno di legge, già proposto nelle passate legislature, augurandoci che in questo ramo del Parlamento esso possa essere presto esaminato, vista l'importanza dell'argomento.

Secondo una definizione purtroppo molto diffusa, la casalinga è colei che « non lavora » o, nel migliore dei casi, colei che « sta a casa ». Secondo tale definizione dieci milioni di donne che in Italia si occupano a tempo pieno della propria famiglia vengono correntemente considerate estranee al mondo del lavoro o tutt'al più una sua appendice parassitaria. Invece, al di là delle mansioni prettamente domestiche, la casalinga si fa carico di responsabilità e impegni che coinvolgono l'intera società e che spesso compensano carenze e difetti della struttura pubblica: si occupa dell'educazione e dell'istruzione dei figli, dell'assistenza sanitaria dei congiunti, delle incombenze di tutta la famiglia, della gestione dei consumi nell'ambito della conduzione domestica.

Nello svolgimento di tale funzione, la donna che « non lavora » lavora in realtà tutta la vita, ma non vede riconosciuto né a livello sociale né a livello giuridico il proprio ruolo e la propria utilità.

Vi è stata, in questi anni, una diffusa presa di coscienza da parte delle donne, che si sono organizzate in associazioni di casalinghe e che hanno chiesto e richiedono il giusto riconoscimento di una realtà che esiste, e che consente alla società un forte risparmio di conti. Accanto a questa consapevolezza, si è inoltre fatta strada, gradualmente, la convinzione che l'attività casalinga, proprio per il valore che la contraddistingue, può e deve essere una libera scelta da parte della donna, e non una condizione imposta da convenzioni sociali, da necessità familiari o, peggio ancora, dalla mancanza di possibilità alternative sul piano occupa-

zionale. Da un'indagine svolta dalla MANNO risulta che le casalinghe italiane sono mediamente (56,8 per cento) o in alcuni casi molto soddisfatte (17,5 per cento) del loro lavoro, che svolgono, per l'80 per cento dei casi, a tempo pieno.

Questo dato viene confermato dall'atteggiamento verso il lavoro extradomestico; il 43,5 per cento delle intervistate dichiara infatti di aver svolto lavori retribuiti prima di fare la casalinga, anche per periodi prolungati (da 5 a 9 anni per il 28,1 per cento, da 10 a 14 anni per il 26,31 per cento), ma che per lo più questi lavori erano di tipo dipendente, e appartenente alla fascia medio-bassa dell'occupazione (52 per cento operaie o salariate dei vari settori occupazionali, 21 per cento commesse o altro). La scelta dunque di abbandonare il lavoro, effettuata peraltro più al momento del matrimonio (32,3 per cento) che non alla nascita del primo figlio (21,5 per cento), sembra fortemente collegabile ad una oggettiva valutazione delle due possibilità e delle gratificazioni che queste possono offrire.

In altre parole probabilmente la scelta casalinga non è « concorrenziale » rispetto ad attività alternative gratificanti - sul piano economico e su quello della soddisfazione personale - ma lo è rispetto ad attività di medio livello. Così, circa la metà delle casalinghe dichiara di pensare spesso (22 per cento) o qualche volta (29,2 per cento) ad un possibile ingresso-rientro nel mondo del lavoro, indicando soprattutto nei vantaggi economici (inclusa la possibilità della pensione) e sociali (« per avere maggiori contatti con gli altri » come dice il 24,7 per cento delle intervistate) le motivazioni di tale desiderio, mentre sono relativamente poche le casalinghe che vogliono smettere di essere tali perchè « si annoiano » (24,7 per cento).

Riconoscere il valore economico e sociale del lavoro casalingo è un dovere al quale il legislatore non può più sottrarsi. Tale riconoscimento ha un importante presupposto nel nuovo diritto di famiglia che, con l'istituzione della comunione dei beni per i coniugi ha equiparato, in via di principio, il lavoro svolto dalle donne fra le pareti domestiche a quello svolto dall'uomo all'esterno.

Nel merito del disegno di legge si precisa quanto segue.

L'articolo 1, proseguendo nel processo di estensione delle misure di tutela della maternità al di là dell'ambito del lavoro dipendente, che ha già portato all'approvazione della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (che ha esteso l'indennità di maternità alle lavoratrici autonome), e della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (che ne ha previsto l'erogazione per le lavoratrici libere professioniste), prevede l'attribuzione dell'indennità di maternità alle persone che svolgono lavoro casalingo.

Gli articoli da 2 a 5 identificano il lavoro casalingo e stabiliscono le misure organizzative per la individuazione dei soggetti interessati.

Posto che l'accertamento è fondato essenzialmente sulle dichiarazioni dei soggetti medesimi, è stato necessario prevedere, all'articolo 9, l'applicazione di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere.

L'articolo 6 stabilisce le modalità per l'erogazione delle prestazioni da parte delle competenti sedi dell'INPS previa domanda documentata dei soggetti interessati.

L'articolo 7 determina la misura dell'indennità, che è equiparata a quella corrisposta alle coltivatrici dirette ai sensi della legge 29 dicembre 1987, n. 546, e che per l'anno 1996 ammonta, se corrisposta per il periodo massimo, a circa lire 4.750.000.

L'articolo 8 stabilisce il diritto all'erogazione in caso di aborto spontaneo o terapeutico.

L'articolo 10 determina la copertura finanziaria per sostenere gli oneri dell'indennità. Sulla base delle rilevazioni ISTAT è stata prevista l'erogazione per circa 150.000 casi annui per un importo medio di lire 4.000.000. Il conseguente onere di lire 600 miliardi su base annua e di lire 200 miliardi per il 1996 è coperto con l'utilizzo dell'accantonamento previsto dalla legge finanziaria per il 1996 per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con l'adeguamento delle aliquote IVA per taluni consumi non necessari.

I successivi articoli del disegno di legge affrontano il problema di grande rilievo sociale degli infortuni occorsi nel lavoro domestico.

L'articolo 11 stabilisce la misura dell'indennizzo in caso di infortunio in base alle percentuali di invalidità ed all'età del soggetto.

L'articolo 12 stabilisce l'importo del contributo da versare in rapporto alla tutela infortunistica.

Al finanziamento della prestazione concorre, oltre al gettito contributivo, l'accantonamento specifico previsto nella legge finanziaria per il 1994.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad ogni soggetto che svolga lavoro casalingo ai sensi dell'articolo 2 è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.

Art. 2.

1. È riconosciuta come lavoro casalingo l'attività esercitata professionalmente nella propria abitazione e finalizzata alla conduzione della casa e all'assistenza ai figli o al coniuge o al convivente, oppure ai genitori o ai suoceri anziani o malati coabitanti.

2. La presente legge si applica anche agli stranieri coniugi o genitori di cittadini italiani purchè residenti nella Repubblica.

Art. 3.

1. Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito l'albo per il lavoro casalingo al quale possono essere iscritte le persone che svolgono il lavoro di cui all'articolo 2 e non si trovino in una delle seguenti condizioni di incompatibilità:

- a) siano iscritte ad altro albo o categoria professionale;
- b) percepiscano reddito di lavoro;
- c) fruiscano di trattamento pensionistico a qualunque titolo attribuito;
- d) fruiscano di altre indennità connesse con la mancata occupazione.

Art. 4.

1. L'iscrizione all'albo previsto dall'articolo 3 avviene su domanda in carta libera da presentarsi dalla persona interessata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o alla sezione dell'ufficio stesso eventualmente esistente presso il comune di residenza.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) un certificato di stato di famiglia;
b) la dichiarazione sottoscritta dal richiedente, sotto la propria responsabilità, con la quale si indicano la o le persone assistite e si attesta la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3;

c) la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme di cui all'articolo 12.

Art. 5.

1. All'inizio di ogni anno la persona iscritta deve presentare dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2 e attestante che non sussistono le incompatibilità previste dall'articolo 3, nonché la ricevuta dell'avvenuto pagamento previsto dall'articolo 12.

2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 entro il 31 marzo di ogni anno comporta la cancellazione dall'albo, fatto salvo il diritto di nuova iscrizione.

Art. 6.

1. L'indennità di cui all'articolo 1 è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.

2. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio

1983, n. 184, l'indennità di maternità di cui all'articolo 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 7.

1. L'indennità è corrisposta in misura pari all'indennità corrisposta alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546.

Art. 8.

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta ai soggetti di cui all'articolo 1 una indennità giornaliera calcolata ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9.

1. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 4 e 5 risultino non veritiere si applica il disposto di cui all'articolo 496 del codice penale.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 9, valutati in lire 200 miliardi per il 1996 e in lire 600 miliardi a regime, si provvede:

a) mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) con i proventi di una maggiorazione dell'IVA in misura pari allo 0,75 per cento su specifici consumi qualificati di lusso.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le relative norme di attuazione.

Art. 11.

1. A favore di coloro che svolgono lavoro casalingo e siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, in caso di infortunio nell'esercizio dell'attività casalinga e a causa di essa, che richieda degenza ospedaliera o prestazioni terapeutiche non inferiori a una settimana e comporti invalidità anche temporanea non inferiore al 20 per cento, è corrisposto un indennizzo entro e non oltre il limite massimo di una retribuzione annua calcolata in base alla retribuzione media annua prevista nel settore artigianato alla data dell'infortunio in relazione all'entità degli esiti invalidanti e in base ai criteri indicati nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 12.

1. Le persone iscritte all'albo per il lavoro casalingo di cui all'articolo 3 sono tenute a versare, a decorrere dal mese di iscrizione nell'albo medesimo, un contributo di lire 5.200 mensili mediante pagamento annuale anticipato su conto corrente postale intestato alla sede INAIL della provincia di residenza.

2. La richiesta documentata di indennizzo va presentata alla competente sede provinciale INAIL la quale provvede alla liquidazione dell'indennizzo stesso, previ ulteriori accertamenti, se necessari.

3. Per avere diritto all'indennizzo di cui all'articolo 11 occorrono almeno due anni consecutivi di contribuzione. Per i primi due anni di applicazione della presente legge il diritto all'indennizzo è subordinato al versamento dei contributi mensili relativi al

periodo intercorso dalla sua data di entrata in vigore al momento dell'infortunio.

4. La gestione relativa all'indennizzo è tenuta con contabilità separata. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è adeguato il contributo in relazione all'andamento della gestione.

Art. 13.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 si provvede mediante l'importo dei contributi versati ai sensi dell'articolo 12 e mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TABELLA

(Articolo 11)

Percentuale di invalidità	Anni di età	Percentuale della retribuzione medica annua
80-100 o morte	fino a 40 41-50 51-65	100 90 80
60-79	—	65
40-59	—	45
20	—	30